

Comune di Val Brembilla

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di seguito elencate (tutte interamente ricadenti nel territorio comunale di Val Brembilla):

1. SANTA MARIA-GIAPERTO-COSTA-RAI:
Strada che collega la località Brunzi (Via Santa Maria) quota mt. 833 s.l.m., - località Giaperto, posta a quota mt. 1.056 s.l.m.- Costa, posta a quota mt. 1074 s.l.m. - Rai, posta a quota mt. 1111 s.l.m.;
 - classe transitabilità: 4^;
 - proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di pubblica utilità;

2. GEROSA-SANTA MARIA:
Strada che collega la località Gerosa (via 4 Novembre), posta a quota mt. 774 s.l.m., alla località Brunzi (Via Santa Maria), posta a quota 833 s.l.m.;
 - classe transitabilità: 4^;
 - proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di proprietà pubblica;

3. FOPPA CALDA -FOPPONE:
strada che collega la Fraz. Fop Calda, posta a quota mt. 500 s.l.m. alla località Foppone, posta a quota 585 s.l.m.
 - Classe transitabilità: 4^;
 - proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di pubblica utilità;

4. LOCALITA' MUCC:
Strada che collega la loc. Tesotti posta a quota 572,00 s.l.m. Alla località "Valle suoli, posta a quota 683,00 s.l.m.;
 - classe transitabilità: 4^;
 - Proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di pubblica utilità;

5. LOCALITA' PELACO':
strada che collega la località Via Mulino, posta a mt. 423,00 s.l.m. alla località Pelaco, posta a mt. 488,00 s.l.m.;
 - classe transitabilità: 4^;
 - Proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di proprietà privata;

6. LOCALITA' CAMORONE - GREALEZZO:
Strada appartenente alla 4^ classe di transitabilità di transitabilità e che collega la Via Camorone posta a mt. 495,00 alla località Grealezzo posta a quota 583,00;
 - Classe transitabilità: 4^;
 - Proprietà dell'infrastruttura: Viabilità di proprietà pubblica;

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di pubblica utilità.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità" dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

In tal senso con D.G. n. 144 del 08/10/2014 è stata approvata la convenzione per la disciplina del transito nella strada n. 5 – LOC. PELACÒ.

2. Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale qui di seguito denominata semplicemente Gestore.

Essa potrà, di volta in volta, individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF).

L'Amministrazione può altresì affidare parte delle proprie funzioni gestionali, anche limitatamente a singole strade o tratti di strada, a soggetti terzi, istituzionali o privati, mediante specifico atto di convenzione o delega.

L'indicazione del Gestore di ciascuna strada è contenuta nel testo del presente articolo e sulla segnaletica di cui al successivo art.3.

3. Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del gestore.

Il cartello andrà posizionato all'inizio ed alla fine di ciascuna strada, oltre che in corrispondenza di ogni eventuale intersezione con strade soggette a pubblico transito veicolare, e dovrà riportare la normativa di riferimento, gli estremi del presente regolamento, l'indicazione del Gestore e le modalità od i recapiti da utilizzare per la richiesta dei permessi e per l'ottenimento di informazioni.

Le strade agro-silvo-pastorali e le piste forestali non oggetto del presente regolamento o di convenzione ai sensi del precedente art. 1, che abbiano punti di intersezione con le strade oggetto del presente regolamento, dovranno essere munite in corrispondenza di tali punti, a cura della proprietà, di segnalazione recante la dicitura **"percorso non autorizzato e non autorizzabile"** e gli estremi del presente articolo.

4. Chiusura con barriera

È facoltà del gestore chiudere le strade agro-silvo-pastorali (o settori di esse) con barriera munita di chiave.

In tal caso, il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

La chiave viene rilasciata su richiesta dell'autorizzato a seguito di uno dei due seguenti casi:

- rilascio di deposito cauzionale pari a 50€ ogni chiave consegnata. Tale importo sarà restituito alla restituzione della/e chiave/i;
- pagamento di una quota pari all'incirca al costo di una chiave per ogni chiave richiesta. L'importo viene determinato dalla Giunta Comunale annualmente in funzione dell'ultimo costo della singola chiave. Tale modalità, utile per esempio a chi intende richiedere il permesso per un lungo periodo di tempo, non esonera dalla restituzione della/e chiave/i quando non si intenda più richiedere l'autorizzazione.

La mancata restituzione della/e chiave/i quando dovuto autorizza il gestore a richiedere un compenso a titolo di multa pari a 100€.

5. Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Tutte le strade oggetto del presente regolamento sono vietate al transito, anche in assenza di specifica ordinanza, in caso di presenza di neve, ghiaccio sul fondo stradale.

6. Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento d'apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

7. Auto-vigilanza

Alla normale attività di vigilanza operata dal Gestore si affianca l'auto-vigilanza effettuata dagli utenti della strada. Gli utenti autorizzati sono tenuti a segnalare al gestore la presenza e/o il transito sulla strada di mezzi non autorizzati anche mediante fotografie che permettano al Gestore di emettere i necessari provvedimenti.

8. Domanda di autorizzazione al transito

La domanda d'autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 9, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, la targa dell'automezzo di proprietà.

La domanda d'autorizzazione al transito non è necessaria in caso di rinnovo. In tal caso si ritiene valida quella originaria. La domanda dovrà invece essere ripresentata nel caso di modifica di una delle condizioni di cui all'articolo seguente.

9. Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione di norma è soggetta al pagamento del diritto di transito, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, tranne che per la tipologia di strada "pubblica" - strada n. 2 – GEROSA-SANTA MARIA, per la quale l'autorizzazione è GRATUITA.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato. Verranno inoltre rilasciati tanti permessi quanti sono i mezzi autorizzati da collocarsi sempre sul veicolo (**anche a veicolo parcheggiato** lungo la strada), in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il rinnovo viene eseguito ponendo un timbro sul certificato originale nel riquadro inerente l'anno in corso.

Qualora l'ente Gestore ritenga necessario eseguire controlli sulla sussistenza delle condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente questa necessità e rilascia o nega l'autorizzazione entro 30 giorni.

Sull'autorizzazione andranno indicati:

a) l'intestatario del permesso;

b) solo nel caso di autorizzazione per le categorie A1, A2, A3, C1 e H, eventuali altre persone diverse dall'intestatario purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- ascendenti e discendenti (genitori, nonni, figli e nipoti) in linea retta di primo grado;
- collaterale di primo grado (coniuge);
- coniuge o convivente more uxorio dell'intestatario o delle altre persone legate all'intestatario come sopra indicate discendente di primo grado (come attestato dallo stato di famiglia);

solo nel caso il richiedente sia un'impresa o un'associazione, l'elenco dei dipendenti/associati.

c) l'elenco dei mezzi motorizzati con l'indicazione del numero di targa, marca e modello. Tali mezzi devono essere di proprietà dell'intestatario del permesso o di una delle persone aventi diritto di cui al punto b).

Per ogni veicolo richiamato sull'autorizzazione verrà rilasciato un permesso che abilita uno dei soggetti sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) al transito.

Il permesso dovrà essere sempre esposto in originale sul veicolo.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Ad esclusione dei soggetti rientranti nella categoria A1 (proprietari) che hanno partecipato economicamente alla costruzione della strada, o equiparati per acquisizione status, il permesso s'intende valevole per il tratto necessario al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari di terreni, immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e della strada stessa che hanno economicamente contribuito alla costruzione della strada, o equiparati per acquisizione status, con le modalità descritte nell'art. 14;

A2) affittuari di terreni, immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada le cui proprietà hanno economicamente contribuito alla costruzione della strada, o equiparati per acquisizione status, con le modalità descritte nell'art. 14;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria: da appostamento fisso (attività di cattura di uccellazione viva presso roccoli), caccia da appostamento temporaneo o caccia vagante, debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico e ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche patrocinate o riconosciute dall'Amministrazione Comunale di Gerosa;

F) esigenze legate all'accesso al territorio da parte di portatori di handicap che le rendano impossibilitate a raggiungere il territorio con mezzi non motorizzati;

G) amministratori comunali di Gerosa per esigenze connesse allo svolgimento delle proprie funzioni;

H) soggetti non rientranti nelle precedenti categorie.

Valutata l'istanza d'autorizzazione presentata dal richiedente, l'ente gestore assegna la categoria d'appartenenza in funzione dell'uso dichiarato.

10. Permessi giornalieri

Permessi giornalieri per utenti rientranti nelle categorie C2 e H possono essere rilasciati da soggetti terzi autorizzati dal Gestore. I dati del richiedente dovranno essere registrati su apposito modulo.

11. Autorizzazione specifica per terzi

L'intestatario del permesso rientrante nella categoria A1 e A2 potrà inoltre richiedere permessi giornalieri gratuiti da rilasciare a terzi fino all'ammontare del costo del proprio permesso.

12. Deleghe

Il soggetto potenzialmente rientrante nella categoria A1 che per comprovate motivazioni non può svolgere o far svolgere ai soggetti aventi diritto all'accesso di cui all'articolo 9 le attività di manutenzione della proprietà può delegare per scritto fino a due soggetti terzi. In tal caso perde il diritto alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 9.

13. Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 9 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

14. Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Il Gestore provvederà alla stesura dei seguenti elenchi:

- a) Elenco dei proprietari che hanno contribuito alla realizzazione della strada (allegato).

b) Elenco degli attuali proprietari ed aventi diritto (aggiornabile con Delibera, ad ogni variazione, in più od in meno nel numero o nella titolarità, degli intestatari).

In caso di cancellazione dall'elenco alla lettera b) il Gestore dovrà comunicare in forma scritta, all'intestatario del permesso, tale evenienza e l'intestatario avrà tempo 30 gg consecutivi dalla data del ricevimento della comunicazione, per il ravvedimento, al lordo delle spese di trasmissione della missiva.

Per coloro che necessitano e/o intendono, fare parte dell'elenco di cui al precedente comma b), vengono stabilite le seguenti modalità:

- per successione e/o eredità a soggetti già iscritti nell'elenco b);
- per acquisto di immobili serviti dalla strada da soggetti già iscritti nell'elenco b);
- a seguito di versamento di una quota "d'ingresso", per l'acquisizione del diritto che viene **oggi** stabilita in **Euro 2.000,00** (come primo ingresso) ed **Euro 1.000,00** (come re-iscrizione di soggetto cancellato dagli elenchi per morosità).

Al fine della dimostrazione dei presupposti alle lettere a) e b) del precedente comma, dovrà essere, a cura del/i richiedente/i, consegnata copia al Gestore degli atti transittivi ufficiali.

15. Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui al presente regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4X4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata.

16. Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

È fatto divieto di sosta nelle piazzole di scambio realizzate in prossimità dei tornanti e, in generale, laddove la sosta possa intralciare il traffico.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F.naturale	F.stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ¹	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	< 12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90CV	100	2	< 14	16	25	6
IV	Piccoli Automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	<6

17. Deroche ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente art. 16. In tal caso, relativamente alle categorie d'utenza A1, A2, e C1 di cui al precedente art.9, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art.21.

18. Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana della Valle Brembana, nonché del Comune di Val Brembilla e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

19. Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P..

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. Il soggetto gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

20. Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A, F e G il permesso di transito ha validità annuale;
- per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso è rilasciato con validità annuale o settimanale;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito ha validità pari alla durata dei lavori fino ad un massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 3 mesi eventualmente rinnovabili oppure validità annuale solo in presenza di esigenze legate alla fornitura di servizi (ad esempio assistenza tecnica) ad utenti autorizzati con durata annuale;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera;
- per le categorie autorizzate secondo le esigenze di tipo H il permesso di transito deve avere validità annuale o giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori. È facoltà del gestore richiedere copia della documentazione accertante l'attività da svolgere (ad esempio piano di taglio).

L'autorizzazione annuale ha validità dodici mesi con decorrenza dal 02 marzo fino al 01 marzo dell'annualità successiva. 31/12 di ogni anno

Il pagamento del permesso valido per l'annualità andrà effettuato entro e non oltre il 01 marzo di ogni anno.

21. Polizza fideiussoria / cauzione

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria / cauzione a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

È facoltà del gestore esonerare l'autorizzato dall'obbligo di sottoscrivere la polizza fideiussoria nel caso che quest'ultima sia d'entità tale da rendere antieconomica la sottoscrizione. In tal caso sarà richiesto un contributo economico forfetario la cui entità sarà determinata dal soggetto gestore insieme agli importi delle autorizzazioni di cui all'articolo 26.

22. Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

23. Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

24. Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

25. Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà e il Gestore da qualsiasi responsabilità.

26. Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Confluiranno nel fondo manutenzione:

- i contributi versati dai titolari dei permessi di transito secondo gli importi definiti annualmente dal Gestore, per le diverse categorie di utenza di cui all'art. 9,
- le risorse eventualmente destinate dall'Amministrazione Comunale, per specifico stanziamento o per destinazione di oneri compensativi provenienti da opere eseguite su altre parti del territorio comunale;
- le risorse o le attività dovute da soggetti terzi per effetto di obblighi od impegni sussistenti a loro carico.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base ad una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo del contributo relativo al permesso, da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a euro **150**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a euro **0**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a euro **30**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 fino a euro **30**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E fino a euro **15**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F fino a euro **0**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo G fino a euro **0**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo H fino a euro **250**;

E' posta facoltà del titolare di permesso categoria A1 ed A2, di contribuire nella misura del massimo importo versabile annuo (€ 150,00), moltiplicato per annualità successive (al massimo di n°5), in qualità di anticipo sui versamenti suddetti, al fine di incrementare il fondo cassa, inserendo un bonus di "diminuzione", proporzionale al numero delle annualità anticipate, con questo schema:

versamento con validità biennale	(quota anticipata x 2 anni)	= € 290,00
versamento con validità triennale	(quota anticipata x 3 anni)	= € 420,00
versamento con validità quadriennale	(quota anticipata x 4 anni)	= € 540,00
versamento con validità quinquennale	(quota anticipata x 5 anni)	= € 650,00

Non sono validabili, versamenti con importi intermedi, varranno per lo scaglione inferiore e le somme eccedenti, verranno accantonate per il successivo versamento.

27. Convenzione

A discrezione dell'ente Gestore, gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, ed E potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

28. Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

29. Giornata delle strade

È istituita la "GIORNATA DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Tale data verrà individuata annualmente dalla Giunta Comunale e comunicata ai titolari di permesso al rilascio e/o rinnovo dello stesso.

30. Controlli

Il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 21, 22 e 23.